

Decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017

“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”
(Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 – Supplemento ordinario n. 23).

Art. 12 – Finalità e criteri di riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. *Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto.*
2. *Il Fondo nazionale finanzia:*
 - a) *interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;*
 - b. *quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;*
 - c. *la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla Legge n. 107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.*
3. *Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 188 della Costituzione, promuove un’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e istruzione da parte dello Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Enti locali.*
4. *Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all’erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 **esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia**, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. **Le risorse sono erogate dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell’infanzia statale**, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:*
 - a. *la partecipazione delle famiglie;*
 - b. *la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l’educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all’orario dei servizi educativi per l’infanzia;*
 - c. *i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l’infanzia e tra i docenti nella scuola dell’infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell’offerta formativa;*

- d. *la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;*
- e. *la funzione di coordinamento pedagogico;*
- f. *la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;*
- g. *le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.*